



TRIBUNALE DI PAVIA

Prima Sezione Civile

UFFICIO FALLIMENTI

Procedura di sovraindebitamento n. 12/2020

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.1.2021 ;

letta la proposta di piano del consumatore depositata in data 27.10.2020

da

con l'avv. Valeria Maggiani ;

debitore ricorrente

con l'ausilio del Professionista dell'OCC dott.ssa Maila Orlandi ;

con l'opposizione dei seguenti creditori:

vista la documentazione allegata alla proposta di piano;

letta la relazione del Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, dott.ssa Maila Orlandi;

vista la regolarità della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ai creditori;

rilevato che, non essendo state proposte specifiche contestazioni dai creditori sul punto, non occorre soffermarsi ulteriormente sul giudizio di convenienza liquidatoria ai sensi dell'art. 12 bis, co. 4, L. n. 3/2012;

rilevato che la quota di reddito che **il debitore ha riservato per le proprie indispensabili esigenze di vita /per le indispensabili esigenze di vita di una famiglia composta da 3 persone** (€ 1.300,00 mensili, le singole spese sono meglio specificate nell'all. 5 della proposta) appare perfettamente in linea con i principi consolidatisi intorno all'art. 46, L.F., che può applicarsi anche alla presente procedura per l'analogia di *ratio* che accomuna le procedure di sovraindebitamento al fallimento;

posto, al riguardo, che il parametro da impiegare nella determinazione della somma che il fallito (i.e. il sovraindebitato) può trattenere per il mantenimento **suo e della sua famiglia**, secondo la giurisprudenza di legittimità, non va individuato nel tenore di vita adeguato;

rilevato, invece, che, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26206/2013 ha spiegato che l'art. 46 legge fall., limitando il diritto del fallito al necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, ne salvaguarda le esigenze insopprimibili, ma non deve necessariamente rispettare il parametro dell'art. 36 cost., che attiene alla diversa sfera del rapporto di lavoro mentre, per contro, il diritto dei

creditori a soddisfarsi sul suo patrimonio è sancito dall'art. 2740 c.c., aggiungendo che il regolamento del conflitto nascente dalle contrapposte aspettative è demandato al giudice di merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, al di fuori del caso dei vizi di motivazione (cfr. Cass. 26206/2013); rilevato, infine, che non ci sono criticità con riferimento all'adempimento del piano proposto;

SULLE CONTESTAZIONI SOLLEVATE DA BANCA SISTEMA S.P.A.

Inadeguatezza del piano.

In proposito si conviene con l'osservazione del sovraindebitato per cui il piano contempla il versamento di € 331,00 proveniente dalla sua retribuzione mensile come professore di ruolo.

“Tale somma rappresenta l'unica fonte di liquidità a disposizione del debitore” (v. memoria integrativa del ricorrente).

Il piano sul punto è dunque sufficientemente chiaro.

Assenza del requisito della meritevolezza.

Anche detta eccezione pare superabile alla stregua del recente intervento di modifica apportato alla L. n. 3/2012 e applicabile anche alle procedure pendenti a mente dell'art. 4 ter, co. 2, d.l. n. 137/2020.

Con riferimento allo specifico problema che ci occupa la riforma in esame ha previsto che *“la proposta non è ammissibile quando il debitore...limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Nel caso del ricorrente le situazioni descritte dal Professionista dell'OCC paiono al più doversi confinare nell'ambito della colpa semplice che ricorre nei casi, purtroppo frequenti nella prassi, in cui l'indebitamento si autoalimenta in ragione della necessità di ripianare la pregressa esposizione debitoria.

Invero, rispetto a tale pericolosa operazione, può ravvisarsi una corresponsabilità del finanziatore ai fini di cui all'art. 12 bis, co. 3 bis, L. n. 3/2012.

Inoltre l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni pattuite è dipesa in gran parte dalla *“catena di sfortunati eventi personali e familiari che hanno colpito il ricorrente nel corso degli ultimi anni, né sono rinvenibili comportamenti che lascino pensare ad una condotta colposa nella gestione del credito accordato”* (v. sempre memoria integrativa del ricorrente).

Si veda in proposito la narrazione compiuta dall'OCC a pagina 6 della propria relazione nella quale si dà conto delle impellenti necessità familiari del ricorrente (spese per un intervento chirurgico della figlia, per prestare assistenza al padre colpito da grave malattia e poi deceduto, per il mantenimento della madre percettrice di una modesta pensione di reversibilità di € 460,00).

Ulteriori considerazioni sulla cessione del quinto.

Anche al riguardo si conviene con il ricorrente circa l'indifferenza per la procedura della cessione del quinto rispetto agli stipendi percepiti dopo l'omologazione.

Si riporta quanto già affermato da questo Tribunale in proposito (decreto del 4.11.2019).

“Il Collegio ritiene che il contratto accessorio a un contratto di finanziamento di cessione del quinto della retribuzione mensile non abbia effetti reali ma obbligatori.

Tanto sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Il contratto di cessione del quinto, avendo ad oggetto crediti futuri, non produce effetti reali bensì solamente obbligatori (cfr. Cass. n. 6422/2003).

Più precisamente, si sostiene che, con il contratto di cessione del quinto “le parti [...] hanno pattuito un contratto con effetti obbligatori in cui, al verificarsi di un evento, ossia la maturazione del diritto allo stipendio in capo al dipendente, si trasferisce la quota del quinto dello stesso alla finanziaria. Quindi, prima del verificarsi dell’evento, rimane in capo al dipendente la titolarità della relativa somma” (Trib. Pescara, 8 marzo 2017, consultabile sul sito www.mondodiritto.it).

Peraltro su questo punto l’indirizzo in questione è confortato dalla chiara volontà del legislatore delegante che, con l’art. 9, lett. d) della L. n.155/2017 ha imposto al Governo di “prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”.

Tale principio è stato trasfuso all’art. 67, co. 3, del nuovo codice della crisi”.

Ne consegue che — ragionando sul piano della circolazione delle situazioni soggettive — poiché la cessione del quinto non produce alcun effetto reale, della retribuzione il debitore può certamente disporre per fini ristrutturativi ex L. n. 3/2012 in quanto gli stipendi (o le rate di pensione) maturati dopo l’omologazione del piano sono attratti alla massa attiva concorsuale, perfezionandosi appunto la cessione al momento della maturazione degli stessi e dunque dopo l’apertura del concorso.

Nemmeno può riconoscersi un privilegio al credito da cessione del quinto in quanto tale perché il credito della finanziaria nasce dal prestito personale chirografario e tale rimane anche durante la cessione.

Detto altrimenti, è evidente che la causa del credito è e resta un normale contratto di finanziamento (chirografario), mentre la retribuzione (o la pensione) del cedente rimane estranea ad essa, costituendo questa semplicemente uno strumento di rafforzamento delle garanzie di puntuale soddisfacimento del creditore.

Il creditore istante accenna alla perdurante efficacia triennale della cessione sulla base di un’operazione analogica con le procedure esecutive singolari — le quali seguono una logica completamente diversa dalle procedure di sovraindebitamento —, che va fatta però con estrema attenzione, specie quando — come si è osservato poc’anzi — confligge manifestamente con l’attuale volontà del Legislatore e con la *ratio* di estremo *favor* per i debitori che accompagna tutte le procedure di sovraindebitamento.

Pertanto anche l’espressione contenuta nell’art. 12 bis, co. 7, L. n. 3/2012 per cui “*Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all’atto di pignoramento*” va debitamente pesata in quest’ottica.

È da escludersi che vada intesa come sinonimo di soggezione della procedura di sovraindebitamento a tutte le norme dell’esecuzione forzata singolare; tale proposizione va invece più correttamente interpretata nel più limitato significato per cui il decreto di omologazione del piano implica la segregazione del patrimonio oggetto della procedura in funzione delle esigenze creditorie.

Rispetto a tale argomento letterale, a parere dello scrivente, pesa molto di più la considerazione in forza della quale la procedura di sovraindebitamento ha natura concorsuale con conseguente soggezione di tutti i creditori alle regole della *par condicio creditorum*.

Non si condivide pertanto la giurisprudenza di merito di tal segno allegata dal creditore posto che, per i profili che vengono oggi in rilievo, il decreto di omologazione del piano del consumatore è piuttosto assimilabile alla sentenza dichiarativa di fallimento (o, al più, a una sorta di decreto di omologazione di concordato coattivo) che non al pignoramento.

In conclusione, viene in rilievo l'art. 51 l.f. (o l'art. 168 l.f.) che sancisce: *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento”*.

I principi poc'anzi esposti, certamente applicabili alla liquidazione del patrimonio, paiono vevoli anche per la procedura di piano del consumatore.

Anzi rispetto a quest'ultima procedura il legislatore della recente riforma ha espressamente previsto all'art. 8, co. 1-bis. L. n. 3/2012 che *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio...”*.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al numero di ruolo in epigrafe, così provvede:

1. **OMOLOGA** il piano del consumatore proposto **dal ricorrente** alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati;
2. delega la dott.ssa Maila Orlandi, quale Professionista dell'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e sul rispetto degli impegni assunti **dal ricorrente**, indicati nella proposta, mediante il deposito di relazioni semestrali (denominate “periodiche”) sino al completamento dei pagamenti (l'ultima, a consuntivo, anche prima del semestre, espressamente denominata “Relazione finale”);
3. dispone che, a cura del Professionista dell'OCC, il presente decreto sia pubblicato su apposita sezione del sito internet del Tribunale di Pavia (*Procedure in materia di sovraindebitamento*) con oscuramento dei nomi di eventuali minori.

Si comunichi **al ricorrente** e al Professionista dell'OCC.

ONERA l'OCC di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Pavia, 19.1.2021

Il Giudice
Francesco Rocca